



Tribunale di Udine

- sezione civile -

Verbale d'udienza

Successivamente oggi, 13.1.2014, alle ore 12.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa iscritta al n° 2998/12 R.A.C.C., promossa da

- **il sig. (A)**, con l'avvocato,

contro

- **“(B) S.n.c.”**, con gli avvocati,

avente ad oggetto: **vendita cose mobili**,

sono comparsi: per parte attrice, l'avvocato; per parte convenuta, la dott.ssa, in sostituzione dell'avvocato.

Si dà atto che il giudice istruttore redige personalmente il verbale in videoscrittura e provvederà alla trasmissione telematica in cancelleria tramite *consolle* del magistrato.

Parte attrice così precisa le conclusioni: “Come in atto di citazione. In via istruttoria subordinata, come in memoria ex art. 183, comma 6°, n° 2 e n° 3, c.p.c.” Dimette copia della ricevuta rilasciata dal c.t.u. per il pagamento di metà di quanto liquidatogli.

Parte convenuta così precisa le conclusioni: “Come in comparsa

di risposta.”.

I difensori discutono la causa e si rimettono al giudice per la liquidazione delle spese.

Il giudice, si ritira in camera di consiglio e poi, richiamate le parti, pronuncia la seguente

Sentenza (art. 281-sexies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

(A) acquistò un'autovettura usata (una *Mini Cooper S* del 2003) dalla “(B) S.n.c.” per il prezzo di € 6.500. Lamenta che il veicolo manifestò subito difetti di funzionamento e chiede la condanna di controparte a restituire il prezzo ricevuto e a risarcire i danni, previa risoluzione del contratto.

“(B) S.n.c.” resiste alla domanda, rilevando di non essere stata messa in condizioni di provvedere alle necessarie riparazioni e sostenendo che l'autovettura era comunque idonea a circolare e sostanzialmente conforme a quanto descritto nel contratto e nelle contestuali schede di valutazione e di garanzia.

La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'esperimento di c.t.u., non essendo state ammesse le ulteriori deduzioni istruttorie di entrambe le parti.

La decisione sulla domanda di parte attrice richiede un minimo di inquadramento giuridico, che è stato, invece, del tutto trascurato nell'atto introduttivo. Come correttamente indicato in comparsa di

risposta, si tratta di vendita al consumo di bene usato (v. art. 128 del d. legisl. n° 206 del 2005 – Codice del Consumo – e, in particolare, il comma 3°). In tal caso, l'acquirente ha diritto alla consegna di un bene conforme al contratto di vendita (art. 129, comma 1°, Codice del Consumo) e, in caso di difformità, beneficia delle tutele previste dall'art. 130.

Nel caso di specie, la non conformità del bene a quanto previsto e descritto nel contratto è emersa in modo inconfutabile all'esito dell'istruttoria svolta. Basti dire che nella scheda di valutazione (doc. n° 2 di parte attrice) si fa riferimento ad una "autovettura leggermente incidentata" e che, invece, essa aveva sicuramente subito gravi danni strutturali, la cui riparazione non era stata eseguita a regola dell'arte, con conseguente "inidoneità alla circolazione stradale" (v. pag. 26 della relazione del c.t.u. p.i. (C)). Tale situazione di non conformità sarebbe stata e sarebbe tuttora rimediabile, mediante l'esecuzione di opere di riparazione ulteriori il cui costo è stato quantificato dal c.t.u. in € 2.522,19, al netto dell'I.V.A. (v. pag. 25 della relazione).

Detto questo, corretta è l'osservazione di parte convenuta secondo cui – ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo – il consumatore, in caso di non conformità al contratto del bene acquistato, non ha un generale e incondizionato diritto di chiedere la risoluzione del contratto. Infatti, egli ha senz'altro diritto di chiedere al venditore la riparazione o la sostituzione del bene, mentre può chiedere la risoluzione (o la riduzione del prezzo) soltanto quando la riparazione

e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, oppure se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo o, ancora, quando la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore (art. 130, comma 7). (A) non ha mai chiesto alla convenuta la riparazione (né la sostituzione) dell'autovettura, avendo subito intimato la restituzione del prezzo a titolo di risarcimento del danno (v. la lettera del difensore del 28.3.2012: doc. n° 8 di parte attrice), esplicitando poi – con l'atto di citazione – la domanda di accertamento della risoluzione del contratto.

Tuttavia, è anche vero che parte convenuta non risulta avere risposto alla citata lettera del 28.3.2012 e non allega di avere in alcun modo offerto all'attore la riparazione del veicolo per rimediare alla non conformità al contratto. Nemmeno nel presente processo ha formulato un'offerta in tal senso, essendosi limitata a concludere per il rigetto della domanda e, in subordine, per la condanna del sig. (A) alla restituzione dell'autovettura in caso di risoluzione del contratto.

Ora, non vi è dubbio che, secondo la regola generale posta dal primo comma dell'art. 130 del Codice del Consumo, "Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.". Lo spirito e lo scopo della normativa speciale – finalizzata a dare adeguata tutela al consumatore individuato come contraente debole – non è compatibile con un'interpretazione della stessa volta, di fatto, a fare cessare del

tutto la responsabilità del professionista venditore qualora – pur essendo accertata la non conformità del bene al contratto – il consumatore commetta un errore giuridico nell'invocare la tutela. Naturalmente, non sarebbe lecito, in nome dello scopo della normativa speciale, imporre al venditore professionista una responsabilità diversa e maggiore rispetto a quella risultante dal chiaro significato delle norme. Peraltro, è invece del tutto coerente al sistema gravare il venditore professionista dell'onere – non solo di eccepire l'errore in diritto commesso dal consumatore, ma anche – di ricondurre il contenzioso nei limiti della propria responsabilità *offrendo* di porre in essere *proprio e soltanto* quei comportamenti che la legge gli impone in caso di non conformità del bene (principio desumibile dal comma 9 del medesimo art. 130). Non facendolo (e non avendolo fatto, nel caso di specie, la convenuta), si deve considerare superato e irrilevante l'errore commesso dall'acquirente consumatore che ha comunque ricevuto un bene non conforme e, quindi, subito l'inadempimento del venditore.

Merita, pertanto accoglimento la principale domanda di parte attrice, nonché la domanda accessoria di risarcimento del danno, limitatamente alla documentata spesa per le indagini tecniche esperite *ante causam* (€ 312: v. doc. 9), escluso l'avviso di parcella del geom. (D) (doc. n° 7), in quanto non documentato il relativo esborso. Del pari, non può essere riconosciuta la voce di danno per “disagi subiti e danni morali”, in quanto non vi è prova dell'esistenza di un danno siffatto, né si conoscono gli elementi di fatto che sarebbero necessari per

procedere ad una sua liquidazione, ancorché equitativa.

Va accolta, in conseguenza dell'accoglimento della domanda principale dell'attore, anche quella subordinata della convenuta, stanti gli effetti restitutori bilaterali che devono essere riconosciuti alla risoluzione del contratto.

Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e si liquidano in dispositivo. Anche le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico esclusivo di parte convenuta, ferma la solidarietà di entrambe le parti nei confronti del consulente.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege* per i capi di condanna (art. 282 c.p.c.).

P. Q. M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti, così decide:

1. in accoglimento della relativa domanda, accerta l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato *inter partes* per inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condanna "(B) S.n.c." al pagamento, in favore di (A), a titolo di restituzione del prezzo e risarcimento del danno, della somma capitale di € 6.812, con l'aggiunta degli interessi legali dal 10.1.2012 al saldo;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, condanna (A) alla restituzione, in favore della "(B) S.n.c.", dell'autovettura *Mini Cooper S* del 2003 targata [omissis];
3. respinge, perché infondate, le ulteriori domande di parte attrice;

4. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida – d'ufficio in mancanza di nota – in € 2.324, di cui € 224 per esborsi ed € 2.100 per compensi ex D.M. 20.7.2012, n° 140;
5. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta, ferma la solidarietà di entrambe le parti nei confronti del consulente;
6. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l'inserimento di copia autentica della decisione nel volume di raccolta delle sentenze del Tribunale.

Il Giudice.